

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 142

45° anno

31 maggio 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 893/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 685/2001 al fine di prevedere la ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità** 3
- Regolamento (CE) n. 895/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 896/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 6
- Regolamento (CE) n. 897/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8
- Regolamento (CE) n. 898/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 10
- Regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia 11
- Regolamento (CE) n. 900/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo, escluse l'Estonia, la Lituania e la Lettonia 14
- Regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia 17

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 902/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate nella Repubblica ceca prima dell'importazione nella Comunità europea	20
★ Regolamento (CE) n. 903/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1284/2001	23
★ Regolamento (CE) n. 904/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso	25
★ Regolamento (CE) n. 905/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Calçot de Valls)	27
★ Regolamento (CE) n. 906/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli	29
★ Regolamento (CE) n. 907/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna	31
Regolamento (CE) n. 908/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 643/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio	33
Regolamento (CE) n. 909/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio	34
Regolamento (CE) n. 910/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	35
Regolamento (CE) n. 911/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	38
Regolamento (CE) n. 912/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40
Regolamento (CE) n. 913/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	42
Regolamento (CE) n. 914/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001	44
Regolamento (CE) n. 915/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	45
Regolamento (CE) n. 916/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002	46

Regolamento (CE) n. 917/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001	47
Regolamento (CE) n. 918/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	48
Regolamento (CE) n. 919/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 767/2002	50
Regolamento (CE) n. 920/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	51
Regolamento (CE) n. 921/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	52
Regolamento (CE) n. 922/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	56

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

★ Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco 2002/409/CE:	59
★ Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato	74
Accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato	75
Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo di transito fra la Comunità europea e la Romania per il trasporto di merci su strada	91

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000)	92
★ Rettifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002)	92

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 893/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 685/2001 al fine di prevedere la ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/409/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ la Comunità europea ha concluso un accordo con la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (2) L'accordo in questione prevede che la Comunità riceva dalla Romania un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada, come avviene in forza degli accordi quasi identici che sono già stati conclusi con la Bulgaria e l'Ungheria.
- (3) È necessario, per ragioni di coerenza, che le norme che disciplinano la ripartizione delle autorizzazioni in questione siano identiche a quelle stabilite per la ripartizione delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria.
- (4) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 685/2001 ⁽⁵⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 685/2001 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato»;

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 102.

⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 (GU C 72 del 21.3.2002, pag. 141) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1.

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli accordi conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e tra la Comunità europea e la Romania e che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (in seguito denominati "accordi").»;

3) l'allegato è sostituito dal seguente:

«Stato membro	Autorizzazioni da utilizzarsi in:		
	Bulgaria	Ungheria	Romania
Belgio	103	103	104
Danimarca	110	110	111
Germania	134	133	137
Grecia	11 468	10 974	12 457
Spagna	100	100	100
Francia	102	102	102
Irlanda	100	100	100
Italia	102	102	102
Lussemburgo	100	100	100
Paesi Bassi	150	147	154
Austria	119	118	120
Portogallo	100	100	100
Finlandia	102	102	102
Svezia	107	106	107
Regno Unito	103	103	104
Totale	13 000	12 500	14 000»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

**REGOLAMENTO (CE) N. 894/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per
l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi sul piano politico hanno avuto gravi ripercussioni sull'attività dei vettori aerei ed hanno determinato un significativo calo della domanda nell'ultima parte della stagione estiva 2001 e nella stagione invernale 2001-2002.
- (2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per le stagioni suddette non si traduca per le compagnie in una perdita di diritti sulle bande stesse, appare necessario precisare in modo chiaro e inequivoco che i due periodi suddetti hanno subito l'impatto negativo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.

- (3) È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 95/93:

«Articolo 10 bis

Avvenimenti dell'11 settembre 2001

Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2002 e nella stagione invernale 2002-2003, delle stesse serie di bande orarie che erano state loro assegnate alla data dell'11 settembre 2001 rispettivamente per la stagione estiva 2001 e per la stagione invernale 2001-2002.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 350.

⁽²⁾ Parere reso il 20 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 895/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	40,0
	999	40,0
0707 00 05	052	94,1
	220	154,8
	999	124,5
0709 90 70	052	86,8
	999	86,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,0
	204	47,6
	220	86,2
	388	74,8
	600	52,8
	624	88,9
	999	66,7
	388	59,0
0805 50 10	512	50,0
	528	57,8
	999	55,6
	388	87,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	110,6
	404	105,7
	508	83,8
	512	81,8
	524	78,4
	528	75,3
	720	155,0
	804	109,6
	999	98,6
	052	394,6
0809 20 95	400	295,7
	999	345,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 896/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,37	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,66	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 897/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 857/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 857/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 857/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 136 del 24.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,56 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,32 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,56 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,32 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,09
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	43,83
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	43,83
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 898/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,851 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 899/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento tenero, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
- (3) È necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2002/2003.
- (4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.
- (5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.

3. La gara è aperta fino al 22 maggio 2003. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 giugno 2002.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse

conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

[Regolamento (CE) n. 899/2002]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in EUR/t
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti DG AGRI (C-1):

— telefax (32-2) 296 49 56,
(32-2) 295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 900/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo, escluse l'Estonia, la Lituania e la Lettonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire per la segala una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
- (3) È necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2002/03.
- (4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.
- (5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda la segala destinata ad essere esportata verso qualsiasi paese terzo, escluse l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.

3. La gara è aperta fino al 22 maggio 2003. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 giugno 2002.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo escluse l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

Regolamento (CE) n. 900/2002

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in EUR/t
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles [DG AGRI (C-1)] sono esclusivamente i seguenti:

- telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci),
 - telefax: (32-2) 296 49 56,
(32-2) 295 25 15.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 901/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per l'orzo, una gara per la restituzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
- (3) È necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2002/2003.
- (4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.
- (5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

3. La gara è aperta fino al 22 maggio 2003. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 giugno 2002.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁷⁾, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

Articolo 6

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte

specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 8

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia

[Regolamento (CE) n. 901/2002]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità (tonnellate)	Importo della restituzione (EUR/t)
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles [DG AGRI (C-1)] sono esclusivamente i seguenti:

— fax: (32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 902/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate nella Repubblica ceca prima dell'importazione nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può concedere ai paesi terzi che lo richiedano il riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità da essi svolte prima dell'importazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(2) L'11 ottobre 2001 le autorità cecche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento dei controlli realizzati dal ČZPI (Ispettorato agroalimentare ceco) sotto la responsabilità del ministero dell'Agricoltura. Nella domanda si afferma che detto servizio dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi controllati dal ČZPI e successivamente esportati dalla Repubblica ceca verso la Comunità devono rispettare le norme di commercializzazione comunitarie.

(3) I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo tra il 1997-2000, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Repubblica ceca hanno presentato un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.

(4) I rappresentanti dei servizi di controllo cecchi partecipano regolarmente da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri. Essi hanno anche partecipato regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli, in particolare nel quadro del Gruppo di lavoro

sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), nonché, fino a poco tempo fa, nel quadro del regime OCSE per l'applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione eseguiti dalla Repubblica ceca sugli ortofrutticoli freschi originari di detto paese sono riconosciuti alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Il corrispondente ufficiale per la Repubblica ceca, sotto la cui responsabilità sono svolte le operazioni di controllo, nonché il servizio di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli medesimi, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità europea e la Repubblica ceca.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

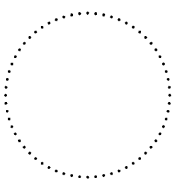
Ministero dell'Agricoltura
Direzione della Produzione alimentare
Těšnov 17
CZ-117 05 Praga
Tel. (420-2) 21 81 22 24
Fax (420-2) 22 31 41 17
E-mail: fruveg@mze.cz

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

ČZPI (Česká zemědělská a potravinářská inspekce ústřední inspektorát)
Ispettorato agroalimentare ceco
Květná 15
CZ-603 00 Brno
Tel. (420-5) 43 54 02 03/02 49
Fax (420-5) 43 54 02 02

ALLEGATO II

Modello di certificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

1. Operatore/importatore		Certificato di controllo N.: Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo	
2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore/importatore)		3. Servizio di controllo	
		4. Paese d'origine (*)	5. Paese di destinazione
6. Identificazione del mezzo di trasporto		7. Norma di qualità per conformità/Controllo a destinazione (**)	
8. Imballaggio (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale lordo/netto (kg)
12. Il summenzionato servizio di controllo certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme. Ufficio doganale: (entrata/uscita) (**) (Luogo e data del rilascio) Durata di validità (giorni) :  Timbro del servizio di controllo Ispettore: (nome in stampatello) (Firma)			
13. Osservazioni			
(*) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine nella casella 9. (**) Facoltativo.			

REGOLAMENTO (CE) N. 903/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1284/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro. È opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 2001, occorre adattare i coefficienti di ponderazione

fissati dal regolamento (CE) n. 1284/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1284/2001 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 25.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato

Belgio	5,6
Danimarca	10,6
Germania	21,2
Grecia	0,8
Spagna	19,2
Francia	12,5
Irlanda	1,4
Italia	6,9
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	9,4
Austria	2,8
Portogallo	2,0
Finlandia	1,2
Svezia	1,6
Regno Unito	4,7

REGOLAMENTO (CE) N. 904/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Per i titoli di esportazione senza restituzione di cui all'articolo 7, paragrafi 2 bis e 3 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 ⁽⁶⁾, la validità è attualmente limitata a 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In base all'esperienza acquisita questo periodo risulta spesso troppo breve, segnatamente a causa dei tempi di trasporto delle merci verso i porti. È dunque necessario estendere tale periodo di validità.
- (2) Apparentemente, durante i periodi in cui si verifica un aumento dei tassi di restituzione, l'importo della cauzione di 30 EUR/t, di cui all'articolo 10, lettera c), del regolamento (CE) n. 1162/95, non basta ad evitare massicce riconsegne agli organismi emittenti di titoli di esportazione per il riso in corso di validità. Poiché tali pratiche possono provocare disfunzioni nella gestione delle esportazioni, risulta opportuno scoraggiarle aumentando il livello di detta cauzione.
- (3) L'articolo 10, lettera d), del regolamento (CE) n. 1162/95 prevede per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 un tasso di cauzione di 20 EUR per tonnellata. Dato il calo generalizzato dei livelli di restituzione, è opportuno ridurre parallelamente il tasso delle cauzioni relative ai titoli di esportazione.
- (4) L'articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1162/95 prevede per il malto tre diversi tassi di cauzione, in funzione della durata di validità dei titoli di esportazione. In considerazione del calo delle restituzioni per le

esportazioni di malto, è opportuno ridurre e uniformare l'importo delle cauzioni concernenti tali titoli.

- (5) In seguito all'attuazione di Agenda 2000, un numero sempre maggiore di prodotti cerealicoli sono esportati con una restituzione pari a zero. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 prevede un adeguamento mensile dell'importo della restituzione. Per evitare che i quantitativi di cereali esportati siano considerati sovvenzionati in base alle norme dell'OMC, occorre istituire dei tassi correttivi negativi. Per semplificare la gestione delle esportazioni, è preferibile stabilire che una restituzione di importo pari a zero non ha diritto all'adeguamento previsto.
- (6) L'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce che le disposizioni relative all'adeguamento non si applicano alle operazioni di aiuto alimentare. Poiché una disposizione in tal senso è stata introdotta nel regolamento (CE) n. 2298/2001 recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, è opportuno abrogare tale paragrafo.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è così modificato:

- 1) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione o tassa all'esportazione, i titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio»;
- 2) all'articolo 7, paragrafo 3 bis, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tali titoli d'esportazione sono validi 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio»;
- 3) all'articolo 10, il testo della prima frase della lettera c) è sostituito dal seguente:

«45 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, se si tratta di titoli di esportazione.»

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

4) all'articolo 10, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) 15 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se si tratta di titoli di esportazione.

Tuttavia, per i titoli rilasciati con restituzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, tale cauzione è di 24 EUR/t.

Per le esportazioni verso i paesi ACP, eseguite con un titolo avente un periodo di validità speciale conformemente all'articolo 9 del presente regolamento, tale cauzione è stabilita a 12 EUR/t.»;

5) all'articolo 10, la lettera e) è soppressa;

6) all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. L'adeguamento di cui al paragrafo 1 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.»;

7) all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. L'adeguamento di cui al paragrafo 4 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.»;

8) all'articolo 12, il paragrafo 6 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 905/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Calçot de Valls)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione «Calçot de Valls» quale indicazione geografica protetta.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2002 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 198 del 13.7.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

SPAGNA

— Calçot de Valls (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 736/2002 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾, per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le pere e le uve da tavola.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica decorrere dal 1° giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	189 144
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	14 449
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	6 820
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	3 609
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	82 028
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	251 805
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	15 983
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 101
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	881 540
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	35 471
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	242 649
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	23 432
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	4 156
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	86 224
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	3 378
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	81 605»

REGOLAMENTO (CE) N. 907/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****recante modifica del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, con il regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2002 ⁽⁴⁾, sono state promulgate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro.
- (2) In seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica in Spagna, il 7 maggio 2002 le autorità di quel paese hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza. Occorre adattare l'elenco delle zone

ammissibili di cui all'allegato II del succitato regolamento, per tener conto dell'attuale situazione sotto il profilo veterinario a partire dal 14 maggio 2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 416/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Nella provincia di Barcellona, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 7 maggio 2002, pubblicato nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC n. 3633 del 10.5.2002, pag. 8195).»

REGOLAMENTO (CE) N. 908/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
che rettifica il regolamento (CE) n. 643/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 643/2002 della Commissione ⁽²⁾, rettificato dal regolamento (CE) n. 668/2002 ⁽³⁾, ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002.

- (2) Nel corso di una verifica si sono rilevati errori di calcolo nelle percentuali di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 643/2002:

- la percentuale «15,932 %» è sostituita dalla percentuale «16,637 %»,
- la percentuale «1,010 %» è sostituita dalla percentuale «1,0397 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 96 del 13.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 103 del 19.4.2002, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 909/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 644/2002 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002.

- (2) Nel corso di una verifica si è rilevato un errore di calcolo in una percentuale di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 644/2002, la percentuale «10,356 %» è sostituita dalla percentuale «34,994 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.
Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 96 del 13.4.2002, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 910/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	35,63	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	38,18
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	30,54	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	29,27
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	30,54	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	6,36
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	45,81	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	35,63	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	30,54	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	30,54	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	18,31	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	40,72
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	40,72
1103 20 60 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	40,72
1103 20 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	40,72
1104 19 69 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	30,40
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	30,40
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	39,89
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	40,72	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	30,54
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	33,09	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	39,89
1104 29 01 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	30,54
1104 29 03 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	30,54
1104 29 05 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	39,89
1104 29 05 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	30,54
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	41,80
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	29,01
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	30,54

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 911/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	25,45
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 912/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	6,85
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	6,40
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	5,90
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	5,45
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	5,10
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	41,00
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	32,50
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia e della Lettonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 913/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	0,00	-0,93	-1,86	-2,79	—	—
1002 00 00 9000	C03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
	C04	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C07	—	0,00	-0,93	-1,86	-2,79	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C04	0	0,00	-0,93	-1,86	-2,79	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-1,86	0,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0,00	-1,27	-2,55	-3,82	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0,00	-1,19	-2,38	-3,57	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0,00	-1,10	-2,19	-3,29	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0,00	-1,01	-2,03	-3,04	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0,00	-0,95	-1,90	-2,85	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	C04	0	0,00	-1,40	-2,79	-4,18	—	—
1103 11 10 9400	C04	0	0,00	-1,25	-2,49	-3,74	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	C04	0	0,00	-1,27	-2,55	-3,82	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C03 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

C04 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C07 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e della Lettonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 914/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 maggio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 915/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 maggio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 916/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 775/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁶⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 maggio 2002 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 917/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1789/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1789/2001.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1789/2001, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 maggio 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 918/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	C05	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	C05	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	C05	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C05 tutte le destinazioni a eccezione della Lettonia e dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 919/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 767/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 767/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 maggio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 767/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 35,43 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 31 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 119 del 7.5.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 920/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 885/2001 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 29 maggio 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2002, per la zona 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regola-

mento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 22 al 28 maggio 2002 e sospendere per questa zona fino al 1° luglio 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 22 al 28 maggio 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 79,52 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2. Fino al 1° luglio 2002, sono sospesi per la zona 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 29 maggio 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 31 maggio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 921/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 5.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	1,831	1,831
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,278 0,704 2,545 1,641 0,528 1,909 0,704 2,545 2,278 0,704 2,545	2,278 0,704 2,545 1,641 0,528 1,909 0,704 2,545 2,278 0,704 2,545

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000
1006 40 00	Rotture di riso	2,000	2,000
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 922/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2 500 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 2 500 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle
rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	69	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	86
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	69		R02	EUR/t	80
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	69		R03	EUR/t	85
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	54
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	69		A97	EUR/t	80
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	69		021 e 023	EUR/t	80
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	69	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	86
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	54
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	69		A97	EUR/t	80
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	69	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	80
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	69		064	EUR/t	54
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	54
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	69	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	86
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	69		R02	EUR/t	80
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	69		R03	EUR/t	85
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	54
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	86		A97	EUR/t	80
	R02	EUR/t	80		021 e 023	EUR/t	80
	R03	EUR/t	85	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	86
	064	EUR/t	54		A97	EUR/t	80
	A97	EUR/t	80		064	EUR/t	54
	021 e 023	EUR/t	80	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	86
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	86		R02	EUR/t	80
	A97	EUR/t	80		R03	EUR/t	85
	064	EUR/t	54		064	EUR/t	54
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	86		A97	EUR/t	80
	R02	EUR/t	80		021 e 023	EUR/t	80
	R03	EUR/t	85	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	86
	064	EUR/t	54		A97	EUR/t	80
	A97	EUR/t	80		064	EUR/t	54
	021 e 023	EUR/t	80	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	86
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	86		R02	EUR/t	80
	064	EUR/t	54		R03	EUR/t	85
	A97	EUR/t	80		064	EUR/t	54
					A97	EUR/t	80
					021 e 023	EUR/t	80
				1006 30 96 9900	R01	EUR/t	86
					A97	EUR/t	80
					064	EUR/t	54
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	80
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per 5 000 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

CONVENZIONE MONETARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, PER CONTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA, E IL GOVERNO DI SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL PRINCIPE DI MONACO ⁽¹⁾

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA REPUBBLICA FRANCESE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA, DELLE FINANZE E DELL'INDUSTRIA

Patrick Leclercq
Ministre d'Etat
Place de la Visitation — BP n° 522
MC 98015 Monaco Cedex

Parigi, il 24 dicembre 2001

Signor ministro di Stato,

A seguito dei colloqui svolti tra rappresentanti dei nostri Stati in vista dell'introduzione dell'euro nel Principato di Monaco e ai quali la Commissione europea e la Banca centrale europea sono state associate a pieno titolo, mi pregio, su ordine del mio governo e per conto della Comunità europea, di proporre le disposizioni seguenti, sulle quali il Comitato economico e finanziario ha espresso il suo accordo:

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,

vista la decisione del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco,

vista la convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e gli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 riguardanti la normativa nel settore bancario,

visto l'articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963,

visto lo scambio di lettere del 31 dicembre 1998 tra il governo della Repubblica francese e il governo monegasco,

visto l'accordo della Banca centrale europea (in appresso BCE) riguardo all'accesso ai sistemi di pagamento della zona euro,

visto il parere del Comitato economico e finanziario,

essendo la Commissione delle Comunità europee (in appresso la Commissione) e la BCE state associate a pieno titolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato e di governo, con la propria decisione del 3 maggio 1998, ha stabilito che la Francia è uno degli Stati membri della Comunità che ha adottato l'euro.
- (2) Dal 1° gennaio 1999 la Comunità europea è competente per le materie monetarie relative agli Stati membri che hanno adottato l'euro.
- (3) Con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea, la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi attualmente in vigore tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

⁽¹⁾ La convenzione è entrata in vigore il 26 dicembre 2001.

- (4) La decisione del 31 dicembre 1998 ha stabilito che il governo della Repubblica francese conduce i negoziati con il governo monegasco in nome della Comunità europea, che la Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati e che la Banca centrale europea è parimenti associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze; quest'ultima dà il proprio accordo per quanto riguarda le condizioni alle quali gli istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere ai sistemi di pagamento della zona euro.
- (5) Il Consiglio, con decisione del 31 dicembre 1998, ha stabilito che il Principato di Monaco potrà utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro.
- (6) La stessa decisione prevede, tra i principi su cui è basata la posizione della Comunità nei negoziati, che il Principato di Monaco si impegni a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.
- (7) Ai termini della suddetta decisione il Principato di Monaco deve assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; le monete e le banconote in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; è indispensabile che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e collabori con la Commissione, la BCE e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) a tal fine.
- (8) Il Consiglio ha stabilito che gli istituti finanziari aventi sede nel principato di Monaco possono avere accesso ai sistemi di pagamento della zona euro, alle condizioni concordate con la BCE e che essi possono essere soggetti agli obblighi della BCE in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche; il 31 dicembre 1998 gli enti creditizi aventi sede nel Principato di Monaco erano soggetti agli stessi obblighi di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche applicabili agli enti creditizi aventi sede in Francia e potevano accedere ai sistemi di pagamento francesi nonché al rifinanziamento della Banque de France; occorre, per preservare le condizioni di concorrenza, mantenere detti vincoli e dette facoltà, fermo restando che occorre ora applicare, in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche la normativa definita dalla BCE e che l'accesso ai sistemi di pagamento riguarda ora la zona euro alle condizioni convenute con la BCE e stabilite nella presente convenzione.
- (9) L'accesso ai sistemi di pagamento implica, trattandosi di sistemi che operano in base al principio di regolamenti in importi lordi e in tempo reale, la facoltà di accedere ai sistemi di regolamento e consegna titoli.
- (10) Occorre pertanto che gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco siano soggetti, in primo luogo, alle stesse norme applicabili nella zona euro in materia di strumenti e procedure di politica monetaria; in secondo luogo, alle stesse norme vigenti nella zona euro per quanto riguarda la regolamentazione della loro attività e il controllo e relativamente alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli; in terzo luogo, a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione alle condizioni in essa precisate.
- (11) Le società autorizzate, stabilite nel Principato di Monaco, la cui attività esclusiva consiste nella gestione di portafogli per conto terzi o nella trasmissione di ordini non possono accedere ai suddetti sistemi né essere soggette agli obblighi sopra citati.
- (12) La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nella Comunità europea; simmetricamente, la presente Convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio della Comunità europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.
- (13) La presente convenzione non impone alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale alcun obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari monegaschi nel/negli elenco/i dei titoli ammissibili alle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali.
- (14) Poiché gli enti creditizi e, se del caso, di altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono assoggettati alle stesse disposizioni applicabili a quelli situati in Francia per quanto riguarda la regolamentazione bancaria e la prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli nonché a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per far sì che, in qualsivoglia momento, il diritto applicabile al Principato di Monaco nei settori contemplati dalla presente convenzione sia identico o, se del caso, equivalente al diritto applicabile in Francia.

- (15) Tenuto conto dell'obiettivo della presente convenzione, occorre istituire un comitato misto composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Commissione, della BCE e della Francia, in seno al quale saranno esaminate l'equivalenza delle misure adottate dal Principato di Monaco e dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari di cui all'allegato B nonché le modalità tecniche in base alle quali verranno aggiunti all'elenco riportato nell'allegato B della presente convenzione nuovi atti giuridici comunitari.
- (16) Tenuto conto della necessità di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, le parti auspicano congiuntamente che la competenza della Corte di giustizia in virtù dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea sia estesa al Principato di Monaco nonché a qualsivoglia controversia concernente l'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione; la Corte di giustizia esamina in un contesto più generale la possibilità di estendere la propria competenza ai suddetti aspetti; le parti adatteranno la presente convenzione qualora si confermi che la competenza della Corte di giustizia viene estesa in tal senso,

Articolo 1

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare dal 1° gennaio 1999 l'euro come propria moneta ufficiale, stabilendo a livello interno le modalità giuridiche necessarie, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97, il regolamento (CE) n. 974/98 e il regolamento (CE) n. 2866/98, modificati.

Articolo 2

1. Il Principato di Monaco conferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, corso legale alle banconote e alle monete in euro. Il Principato di Monaco si impegna, da un lato, a prendere le misure giuridiche interne per rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e, dall'altro, ad adottare un calendario identico a quello previsto dalla Francia per l'introduzione delle banconote e monete in euro.
2. Il ritiro delle monete in circolazione nel Principato di Monaco avviene secondo modalità stabilite tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, secondo un calendario identico a quello previsto dalla Francia per il ritiro della moneta in circolazione sul suo territorio. La Francia procede al ritiro della moneta del Principato di Monaco in circolazione sul suo territorio, secondo modalità stabilite d'intesa con il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco.

Articolo 3

Il Principato di Monaco non emette banconote. Esso emette monete solo dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di emissione. Le condizioni per l'emissione di un contin-

gente limitato di monete in euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e di monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001, sono previste dalla presente convenzione negli articoli seguenti.

Articolo 4

1. Il Principato di Monaco può emettere dal 1° gennaio 2002 monete in euro per un volume annuo pari a 1/500 del quantitativo di monete coniate in Francia.
2. Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri della Comunità europea che hanno adottato l'euro per quanto riguarda il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
3. Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale sono preventivamente comunicate alle competenti autorità comunitarie.

Articolo 5

1. Il volume annuo delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Francia ai fini dell'approvazione, da parte della BCE, del volume complessivo del conio effettuato dalla Francia, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Francia, entro e non oltre il 1° settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo.

Articolo 6

1. Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse rientrano nel limite del volume annuo di cui all'articolo 4. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco è in linea con gli orientamenti previsti per le monete da collezione emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.
2. Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nella Comunità europea.

Articolo 7

1. La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.
2. Il Principato di Monaco si impegna a servirsi esclusivamente dell'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

Articolo 8

1. Il Principato di Monaco non può emettere monete in euro prima del 1° gennaio 2002.

2. Il Principato di Monaco può emettere monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001. Le monete così coniate devono essere identiche alle monete in franchi per quanto riguarda la lega metallica, il titolo, le dimensioni e il valore.

3. Fino alla data del ritiro del loro corso legale, le monete e le banconote in franchi hanno corso legale nel Principato di Monaco.

Articolo 9

Il Principato di Monaco collabora strettamente con la Comunità europea nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro e per reprimere e punire le eventuali falsificazioni delle banconote e delle monete in euro che si perpetrassero nel suo territorio. Il Principato di Monaco si impegna ad adottare in materia di lotta contro la falsificazione e la contraffazione, entro un termine ragionevole, le misure appropriate di cui alla decisione quadro, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro e nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione. Le misure recanti le modalità della cooperazione in questo settore saranno precisate in scambi di lettere specifici tra la Francia, che agisce a nome della Comunità europea e d'intesa con la Commissione e la BCE e il Principato di Monaco.

Articolo 10

1. Gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite nell'articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell'Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l'accesso a detti sistemi.

2. Per sistema di regolamenti interbancari e di pagamento e di regolamento titoli si intende una procedura nazionale o internazionale che struttura le relazioni tra i propri partecipanti, che permette l'esecuzione a titolo consuetudinario, per compensazione o meno, di pagamenti o di consegna di titoli. Questa procedura deve essere stata istituita da un'autorità pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea oppure essere disciplinata da una convenzione quadro o da una convenzione tipo applicabile nell'Unione europea.

3. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all'articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia.

Articolo 11

1. Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'articolo 5.4, oppure l'articolo 19.1, oppure l'articolo 34.3 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso lo statuto), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 20, 22 o 34.3 dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l'attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.

2. Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti comunitari relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all'attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del 14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.

3. L'elenco riportato nell'allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di qualsivoglia modifica dei testi comunitari e ogni qual volta sia adottato un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

4. Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari necessari all'attuazione della presente convenzione riportati nell'allegato B. Le parti, riunite in seno al Comitato misto di cui all'articolo 14, esaminano l'equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti comunitari sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto Comitato.

5. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9, l'elenco riportato nell'allegato B è modificato mediante decisione del Comitato misto, convocato dietro richiesta delle autorità monegasche nelle due settimane successive all'adozione di una nuova normativa comunitaria in un settore disciplinato dalla presente convenzione, oppure dalla Commissione, in assenza di siffatta convocazione. A tal fine la Commissione, ove ritenga che la nuova normativa da essa elaborata in un settore disciplinato dalla presente convenzione, debba essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi della Comunità nelle varie fasi della procedura legislativa. La Commissione modifica l'elenco di cui all'allegato B tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

6. Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI).

7. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erronea degli atti giuridici contemplati nei paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all'esecuzione delle sanzioni imposte conformemente alle suddette disposizioni.

8. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nella Comunità europea, quelli pubblicati nella GUCE e, lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia, quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* (JORF). Gli atti giuridici di portata generale non pubblicati nella GUCE o nella JORF entrano in vigore non appena comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.

9. Prima di concedere un'autorizzazione ad imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e potrebbero prestarvi servizi di investimento, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti comunitari vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5, detti atti comunitari sono di conseguenza inseriti nell'allegato B dalla Commissione.

Articolo 12

Il Principato di Monaco e la Francia modificano le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di vicinato del 18 maggio 1963 per renderle compatibili con la presente convenzione.

Articolo 13

1. Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi comunitari in particolare della BCE, adottate in applicazione della presente convenzione, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.

2. Per le materie disciplinate dalla presente convenzione, le norme applicabili devono essere interpretate, per quanto riguarda la loro attuazione, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 14

1. È istituito un comitato misto per facilitare l'attuazione e il funzionamento della presente convenzione. Detto comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni previste all'articolo 11 della presente convenzione. Esso esamina altresì le misure adottate dal Principato di Monaco conformemente agli articoli 9, 10 e 11, della presente convenzione.

2. Il comitato misto è composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Francia e degli organismi che partecipano alla procedura di conclusione della presente convenzione (la Commissione e la BCE, in appresso gli organismi). Esso si pronuncia all'unanimità. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Le parti e gli organismi cooperano in buona fede per assicurare l'efficacia della presente convenzione nel suo insieme, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 15

1. La presente convenzione è riesaminata dal comitato misto un anno dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ogni due anni.

2. Nel caso in cui, a seguito di un esame del comitato misto, risulti necessario modificare le disposizioni della presente convenzione, si applicano le procedure stabilite dalla decisione 1999/96/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998.

3. Le parti e gli organismi possono inoltre chiedere un riesame delle disposizioni della presente convenzione, ogni qual volta lo reputino necessario.

4. Ciascuna parte può denunciare la presente convenzione con un preavviso di un anno.

5. La presente convenzione è redatta in francese.»

Le sarei grato di voler cortesemente comunicarmi se il Suo governo è d'accordo sulle disposizioni che precedono. In tal caso, la presente lettera, i suoi allegati e la Sua risposta costituiranno la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, convenzione che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia credere, Signor ministro di Stato, ai sensi della mia alta considerazione.

Laurent FABIUS



ALLEGATO A

2001/24/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

GU L 125 del 5.5.2001, pagg. 15-23

2000/12/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica), ad eccezione dei titoli III e IV

GU L 126 del 25.5.2000, pagg. 1-59

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 37-38

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 39-43

97/5/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri

GU L 43 del 14.2.1997, pagg. 25-31

94/19/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14

93/22/CEE

Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi), ad eccezione dei titoli III e V

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 27-45

93/6/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 1-26

GU L 204 del 21.7.1998, pagg. 13-25

89/117/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

GU L 44 del 16.2.1989, pagg. 40-42

86/635/CEE

Direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 372 del 31.12.1986, pagg. 1-17

98/26/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

GU L 166 dell'11.6.1998, pagg. 45-50

ALLEGATO B

97/9/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzazione degli investitori

GU L 84 del 26.3.1997, pagg. 22-31

PRINCIPATO DI MONACO

IL MINISTRO DI STATO

M. Laurent Fabius
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Télédoc 151
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12

Monaco, 26 dicembre 2001

Signor Ministro di Stato,

Con lettera del 24 dicembre 2001 Ella mi ha cortesemente proposto quanto segue:

«A seguito dei colloqui svolti tra rappresentanti dei nostri Stati in vista dell'introduzione dell'euro nel Principato di Monaco e ai quali la Commissione europea e la Banca centrale europea sono state associate a pieno titolo, mi pregio, su ordine del mio governo e per conto della Comunità europea, di proporre le disposizioni seguenti, sulle quali il Comitato economico e finanziario ha espresso il suo accordo:

“visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,

vista la decisione del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco,

vista la convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e gli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 riguardanti la normativa nel settore bancario,

visto l'articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963,

visto lo scambio di lettere del 31 dicembre 1998 tra il governo della Repubblica francese e il governo monegasco,

visto l'accordo della Banca centrale europea (in appresso BCE) riguardo all'accesso ai sistemi di pagamento della zona euro,

visto il parere del Comitato economico e finanziario,

essendo la Commissione delle Comunità europee (in appresso la Commissione) e la BCE state associate a pieno titolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato e di governo, con la propria decisione del 3 maggio 1998, ha stabilito che la Francia è uno degli Stati membri della Comunità che ha adottato l'euro.
- (2) Dal 1° gennaio 1999 la Comunità europea è competente per le materie monetarie relative agli Stati membri che hanno adottato l'euro.
- (3) Con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea, la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi attualmente in

vigore tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

- (4) La decisione del 31 dicembre 1998 ha stabilito che il governo della Repubblica francese conduce i negoziati con il governo monegasco in nome della Comunità europea, che la Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati e che la Banca centrale europea è parimenti associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze; quest'ultima dà il proprio accordo per quanto riguarda le condizioni alle quali gli istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere ai sistemi di pagamento della zona euro.
- (5) Il Consiglio, con decisione del 31 dicembre 1998, ha stabilito che il Principato di Monaco potrà utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro.
- (6) La stessa decisione prevede, tra i principi su cui è basata la posizione della Comunità nei negoziati, che il Principato di Monaco si impegni a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.
- (7) Ai termini della suddetta decisione il Principato di Monaco deve assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; le monete e le banconote in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; è indispensabile che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e collabori con la Commissione, la BCE e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) a tal fine.

- (8) Il Consiglio ha stabilito che gli istituti finanziari aventi sede nel principato di Monaco possono avere accesso ai sistemi di pagamento della zona euro, alle condizioni concordate con la BCE e che essi possono essere soggetti agli obblighi della BCE in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche; il 31 dicembre 1998 gli enti creditizi aventi sede nel Principato di Monaco erano soggetti agli stessi obblighi di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche applicabili agli enti creditizi aventi sede in Francia e potevano accedere ai sistemi di pagamento francesi nonché al rifinanziamento della Banque de France; occorre, per preservare le condizioni di concorrenza, mantenere detti vincoli e dette facoltà, fermo restando che occorre ora applicare, in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche la normativa definita dalla BCE e che l'accesso ai sistemi di pagamento riguarda ora la zona euro alle condizioni convenute con la BCE e stabilite nella presente convenzione.
- (9) L'accesso ai sistemi di pagamento implica, trattandosi di sistemi che operano in base al principio di regolamenti in importi lordi e in tempo reale, la facoltà di accedere ai sistemi di regolamento e consegna titoli.
- (10) Occorre pertanto che gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco siano soggetti, in primo luogo, alle stesse norme applicabili nella zona euro in materia di strumenti e procedure di politica monetaria; in secondo luogo, alle stesse norme vigenti nella zona euro per quanto riguarda la regolamentazione della loro attività e il controllo e relativamente alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli; in terzo luogo, a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione alle condizioni in essa precisate.
- (11) Le società autorizzate, stabilite nel Principato di Monaco, la cui attività esclusiva consiste nella gestione di portafogli per conto terzi o nella trasmissione di ordini non possono accedere ai suddetti sistemi né essere soggette agli obblighi sopra citati.
- (12) La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nella Comunità europea; simmetricamente, la presente Convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio della Comunità europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.
- (13) La presente convenzione non impone alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale alcun obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari monegaschi nel/negli elenco/i dei titoli ammissibili alle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali.
- (14) Poiché gli enti creditizi e, se del caso, di altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono assoggettati alle stesse disposizioni applicabili a quelli situati in Francia per quanto riguarda la regolamentazione bancaria e la prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli nonché a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per far sì che, in qualsivoglia momento, il diritto applicabile al Principato di Monaco nei settori contemplati dalla presente convenzione sia identico o, se del caso, equivalente al diritto applicabile in Francia.
- (15) Tenuto conto dell'obiettivo della presente convenzione, occorre istituire un comitato misto composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Commissione, della BCE e della Francia, in seno al quale saranno esaminate l'equivalenza delle misure adottate dal Principato di Monaco e dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari di cui all'allegato B nonché le modalità tecniche in base alle quali verranno aggiunti all'elenco riportato nell'allegato B della presente convenzione nuovi atti giuridici comunitari.
- (16) Tenuto conto della necessità di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, le parti auspicano congiuntamente che la competenza della Corte di giustizia in virtù dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea sia estesa al Principato di Monaco nonché a qualsivoglia controversia concernente l'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione; la Corte di giustizia esamina in un contesto più generale la possibilità di estendere la propria competenza ai suddetti aspetti; le parti adatteranno la presente convenzione qualora si confermi che la competenza della Corte di giustizia viene estesa in tal senso,

Articolo 1

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare dal 1° gennaio 1999 l'euro come propria moneta ufficiale, stabilendo a livello interno le modalità giuridiche necessarie, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97, il regolamento (CE) n. 974/98 e il regolamento (CE) n. 2866/98, modificati.

Articolo 2

1. Il Principato di Monaco conferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, corso legale alle banconote e alle monete in euro. Il Principato di Monaco si impegna, da un lato, a prendere le misure giuridiche interne per rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e, dall'altro, ad adottare un calendario identico a quello previsto dalla Francia per l'introduzione delle banconote e monete in euro.

2. Il ritiro delle monete in circolazione nel Principato di Monaco avviene secondo modalità stabilite tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, secondo un calendario identico a quello previsto dalla Francia per il ritiro della moneta in circolazione sul suo territorio. La Francia procede al ritiro della moneta del Principato di Monaco in circolazione sul suo territorio, secondo modalità stabilite d'intesa con il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco.

Articolo 3

Il Principato di Monaco non emette banconote. Esso emette monete solo dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di emissione. Le condizioni per l'emissione di un contingente limitato di monete in euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e di monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001, sono previste dalla presente convenzione negli articoli seguenti.

Articolo 4

1. Il Principato di Monaco può emettere dal 1° gennaio 2002 monete in euro per un volume annuo pari a 1/500 del quantitativo di monete coniate in Francia.

2. Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri della Comunità europea che hanno adottato l'euro per quanto riguarda il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

3. Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale sono preventivamente comunicate alle competenti autorità comunitarie.

Articolo 5

1. Il volume annuo delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Francia ai fini dell'approvazione, da parte della BCE, del volume complessivo del conio effettuato dalla Francia, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Francia, entro e non oltre il 1° settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo.

Articolo 6

1. Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse rientrano nel limite del volume annuo di cui all'articolo 4. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco è in linea con gli orientamenti previsti per le monete da collezione emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, artistiche e tagli che consen-

tano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

2. Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nella Comunità europea.

Articolo 7

1. La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

2. Il Principato di Monaco si impegna a servirsi esclusivamente dell'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

Articolo 8

1. Il Principato di Monaco non può emettere monete in euro prima del 1° gennaio 2002.

2. Il Principato di Monaco può emettere monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001. Le monete così coniate devono essere identiche alle monete in franchi per quanto riguarda la lega metallica, il titolo, le dimensioni e il valore.

3. Fino alla data del ritiro del loro corso legale, le monete e le banconote in franchi hanno corso legale nel Principato di Monaco.

Articolo 9

Il Principato di Monaco collabora strettamente con la Comunità europea nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro e per reprimere e punire le eventuali falsificazioni delle banconote e delle monete in euro che si perpetrassero nel suo territorio. Il Principato di Monaco si impegna ad adottare in materia di lotta contro la falsificazione e la contraffazione, entro un termine ragionevole, le misure appropriate di cui alla decisione quadro, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro e nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione. Le misure recanti le modalità della cooperazione in questo settore saranno precisate in scambi di lettere specifici tra la Francia, che agisce a nome della Comunità europea e d'intesa con la Commissione e la BCE e il Principato di Monaco.

Articolo 10

1. Gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite nell'articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell'Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l'accesso a detti sistemi.

2. Per sistema di regolamenti interbancari e di pagamento e di regolamento titoli si intende una procedura nazionale o internazionale che struttura le relazioni tra i propri partecipanti, che permette l'esecuzione a titolo consuetudinario, per compensazione o meno, di pagamenti o di consegna di titoli. Questa procedura deve essere stata istituita da un'autorità pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea oppure essere disciplinata da una convenzione quadro o da una convenzione tipo applicabile nell'Unione europea.

3. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all'articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia.

Articolo 11

1. Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'articolo 5.4, oppure l'articolo 19.1, oppure l'articolo 34.3 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso lo statuto), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 20, 22 o 34.3 dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l'attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.

2. Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti comunitari relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all'attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del 14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.

3. L'elenco riportato nell'allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di qualsivoglia modifica dei testi comunitari e ogni qual volta sia adottato un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

4. Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari necessari all'attuazione della presente convenzione riportati nell'allegato B. Le parti, riunite in seno al Comitato misto di cui all'articolo 14, esaminano l'equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti comunitari sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto Comitato.

5. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9, l'elenco riportato nell'allegato B è modificato mediante decisione del Comitato misto, convocato dietro richiesta delle autorità monegasche nelle due settimane successive all'adozione di una nuova normativa comunitaria in un settore disciplinato dalla presente convenzione, oppure dalla Commissione, in assenza di siffatta convocazione. A tal fine la Commissione, ove ritenga che la nuova normativa da essa elaborata in un settore disciplinato dalla presente convenzione, debba essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi della Comunità nelle varie fasi della procedura legislativa. La Commissione modifica l'elenco di cui all'allegato B tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

6. Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI).

7. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erranea degli atti giuridici contemplati nei paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all'esecuzione delle sanzioni imposte conformemente alle suddette disposizioni.

8. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nella Comunità europea, quelli pubblicati nella GUCE e, lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia, quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* (JORF). Gli atti giuridici di portata generale non pubblicati nella GUCE o nella JORF entrano in vigore non appena comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.

9. Prima di concedere un'autorizzazione ad imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e potrebbero prestarvi servizi di investimento, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti comunitari vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5, detti atti comunitari sono di conseguenza inseriti nell'allegato B dalla Commissione.

Articolo 12

Il Principato di Monaco e la Francia modificano le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di vicinato del 18 maggio 1963 per renderle compatibili con la presente convenzione.

Articolo 13

1. Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi comunitari in particolare della BCE, adottate in applicazione della presente convenzione, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.

2. Per le materie disciplinate dalla presente convenzione, le norme applicabili devono essere interpretate, per quanto riguarda la loro attuazione, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 14

1. È istituito un comitato misto per facilitare l'attuazione e il funzionamento della presente convenzione. Detto comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni previste all'articolo 11 della presente convenzione. Esso esamina altresì le misure adottate dal Principato di

Monaco conformemente agli articoli 9, 10 e 11, della presente convenzione.

2. Il comitato misto è composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Francia e degli organismi che partecipano alla procedura di conclusione della presente convenzione (la Commissione e la BCE, in appresso gli organismi). Esso si pronuncia all'unanimità. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Le parti e gli organismi cooperano in buona fede per assicurare l'efficacia della presente convenzione nel suo insieme, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 15

1. La presente convenzione è riesaminata dal comitato misto un anno dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ogni due anni.

2. Nel caso in cui, a seguito di un esame del comitato misto, risulti necessario modificare le disposizioni della presente convenzione, si applicano le procedure stabilite dalla decisione 1999/96/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998.

3. Le parti e gli organismi possono inoltre chiedere un riesame delle disposizioni della presente convenzione, ogni qual volta lo reputino necessario.

4. Ciascuna parte può denunciare la presente convenzione con un preavviso di un anno.

5. La presente convenzione è redatta in francese."

Le sarei grato di voler cortesemente comunicarmi se il Suo governo è d'accordo sulle disposizioni che precedono. In tal caso, la presente lettera, i suoi allegati e la Sua risposta costituiranno la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, convenzione che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.»

Mi prego di comunicarLe che il Governo del Principato è d'accordo su quanto precede.

Voglia credere, Signor Ministro, ai sensi della mia alta considerazione.

Il Ministro di Stato
Patrick LECLERCQ

ALLEGATO A

2001/24/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

GU L 125 del 5.5.2001, pagg. 15-23

2000/12/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica), ad eccezione dei titoli III e IV

GU L 126 del 25.5.2000, pagg. 1-59

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 37-38

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 39-43

97/5/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri

GU L 43 del 14.2.1997, pagg. 25-31

94/19/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14

93/22/CEE

Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi), ad eccezione dei titoli III e V

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 27-45

93/6/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 1-26

GU L 204 del 21.7.1998, pagg. 13-25

89/117/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

GU L 44 del 16.2.1989, pagg. 40-42

86/635/CEE

Direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 372 del 31.12.1986, pagg. 1-17

98/26/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

GU L 166 dell'11.6.1998, pagg. 45-50

ALLEGATO B

97/9/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzazione degli investitori

GU L 84 del 26.3.1997, *pagg.* 22-31

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2001****relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato**

(2002/409/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato, in seguito denominato «accordo», costituisce uno strumento adeguato per un ulteriore sviluppo delle relazioni tra le due parti contraenti nel settore menzionato.
- (2) La conclusione dell'accordo contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno poiché favorisce il traffico di transito attraverso la Romania per i trasporti interni tra la Grecia e gli altri Stati membri e consente in tal modo di ridurre al minimo i costi per il pubblico del commercio intracomunitario e gli impedimenti tecnico-amministrativi che incidono su tale commercio.
- (3) La conclusione dell'accordo favorisce il trasporto combinato con l'obiettivo di tutelare l'ambiente.
- (4) È opportuno approvare l'accordo per conto della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e

alla promozione del trasporto combinato è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato dei trasporti Comunità/Romania istituito dall'articolo 13 dell'accordo, in seguito denominato: «il comitato».

La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal comitato sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. DAEMS

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.3.2001, pag. 227.

⁽²⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 141.

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

LA ROMANIA, in appresso denominata «Romania»,

in appresso denominate le «parti contraenti»,

CONSIDERANDO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 1° febbraio 1993, in particolare, l'articolo 57, paragrafo 3, di tale accordo;

CONSIDERANDO che, nell'ambito del completamento del mercato interno e dell'applicazione della politica comune dei trasporti, è di fondamentale importanza per la Comunità che il transito delle sue merci attraverso la Romania avvenga nel modo più rapido ed efficace possibile, senza ostacoli o discriminazioni;

CONSIDERANDO che la Romania è interessata a sviluppare ulteriormente le sue relazioni con la Comunità in materia di accesso al mercato dei trasporti e al transito, nonché i diritti e gli obblighi reciproci che ne conseguono, come primo passo verso la conclusione di un accordo sul trasporto via terra come previsto nell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 1° febbraio 1993;

CONSIDERANDO, inoltre, che è necessario assicurare lo sviluppo coordinato dei flussi di trasporto fra e attraverso i territori delle parti contraenti, in particolare introducendo e sviluppando un pacchetto di misure coordinate in materia di trasporto combinato e su strada, su una base competitiva attraverso la promozione di veicoli a minimo impatto ambientale e rispettando il principio della mobilità sostenibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

— a uno scambio regolare di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle parti contraenti in materia di trasporti.

OBIETTIVI, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**Articolo 1****Articolo 3****Obiettivi****Definizioni**

Il presente accordo mira a promuovere la cooperazione fra le parti contraenti nel settore del trasporto merci, segnatamente il traffico di transito su strada, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti contraenti.

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

Articolo 2**Campo d'applicazione**

1. La cooperazione riguarda il trasporto di merci su strada e il trasporto combinato.

2. A tale riguardo, il presente accordo si riferisce in particolare:

- all'accesso al mercato del traffico di transito nel settore del trasporto merci su strada,
- ai necessari provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica,
- alla cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali,

a) *traffico di transito*: un viaggio effettuato su strada attraverso il territorio di uno o più Stati membri della Comunità o attraverso il territorio della Romania, effettuato da un veicolo stradale carico o vuoto senza che quest'ultimo effettui operazioni di carico o scarico in questi territori;

b) *trasporto combinato*: trasporto di merci fra o attraverso i territori delle parti contraenti nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio su strada:

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco;

- c) *veicolo stradale*: un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una delle parti contraenti o un veicolo accoppiato di cui almeno il veicolo a motore è immatricolato in una delle parti contraenti e utilizzato esclusivamente per il trasporto di merci;
- d) *diritti di utenza*: pagamento non discriminatorio di un importo specifico che conferisce al veicolo stradale il diritto di utilizzare una determinata infrastruttura per un dato periodo;
- e) *pedaggi*: pagamento di un determinato importo da parte di un veicolo stradale che viaggia fra due punti di un'infrastruttura; l'importo si basa sulla distanza coperta e sulla categoria del veicolo;
- f) *territorio delle parti contraenti*:
 - per la Comunità europea i territori in cui viene applicato il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni da esso specificate, e
 - per la Romania il territorio della Romania.

TITOLO II

TRASPORTO COMBINATO

Articolo 4

Disposizioni generali

Le parti contraenti adottano le necessarie misure reciprocamente coordinate per lo sviluppo e la promozione del trasporto combinato inteso come strumento per assicurare che un'ampia percentuale dei loro trasporti internazionali venga effettuata in condizioni a minimo impatto ambientale.

Articolo 5

Misure di sostegno

Le parti contraenti adottano tutte le disposizioni necessarie per migliorare la competitività del trasporto combinato in particolare:

- a) incoraggiano utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato:
 - migliorando la competitività di tutti i tipi di trasporto combinato rispetto al trasporto su strada attraverso l'assistenza finanziaria a nuovi progetti di trasporto combinato da parte della Comunità o della Romania,
 - incoraggiando l'uso del trasporto combinato, specialmente sulle lunghe distanze, non accompagnato e promuovendo, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e di semirimorchi,
 - esonerando da contingentamenti e permessi, alle opportune condizioni, i tratti iniziali e/o finali di trasporto su strada che fanno parte integrante dell'operazione di trasporto combinato,
 - esaminando l'opportunità di concedere incentivi fiscali a favore dei veicoli stradali adibiti ad operazioni di trasporto combinato,
- migliorando la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
 - i) aumentando la frequenza dei servizi di trasporto combinato in funzione delle esigenze di speditori e utenti;
 - ii) riducendo i tempi di attesa ai terminal e aumentando la produttività;
 - iii) snellendo i controlli doganali applicati al trasporto combinato e, per tutte le merci ad eccezione di quelle soggette a controllo veterinario e fitosanitario, trasferendo quanto prima tali controlli ai terminali di trasporto combinato;
 - iv) migliorando la sicurezza delle merci, delle unità di trasporto e delle unità di carico lungo la catena di trasporto combinato,
- garantendo un accesso senza discriminazioni ai terminali quando essi sono finanziati o cofinanziati da fondi pubblici,
- attribuendo, dove possibile, la priorità, nelle autorizzazioni di transito stradale, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, da parte delle autorità competenti delle parti contraenti, ai trasportatori stradali in base alla frequenza d'uso del trasporto combinato misurata attraverso le statistiche in possesso delle parti contraenti,
- armonizzando, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale di trasporto combinato specializzato, segnatamente per consentire l'indispensabile compatibilità con gli scartamenti dei binari, e adottare misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- b) rendono accessibili, dietro richiesta, le informazioni disponibili concernenti nuove iniziative di trasporto combinato, inclusi i progetti di ricerca tecnologica cofinanziati da una parte contraente, attraverso una relazione di esecuzione, che esponga contenuto, risultati e impatto dell'iniziativa o del progetto tecnologico;
- c) creano infrastrutture adeguate:
 - come stabilito dalle pertinenti disposizioni dell'AGTC, l'accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse del 1° febbraio 1991,
 - eliminando eventuali ostacoli nelle strade di accesso ai terminali di trasporto combinato in modo da incrementarne l'utilizzo;
- d) esaminano l'opportunità di intraprendere le seguenti azioni:
 - valutare la possibilità di autorizzare i veicoli di 44 tonnellate su sei assi per i tratti stradali iniziali e finali di trasporto combinato,
 - consentire deroghe alle restrizioni di guida nei fine settimana e nei giorni festivi per i tratti iniziali e finali di trasporto combinato,
 - autorizzare l'accesso reciproco degli operatori di trasporto combinato alle ferrovie nel quadro di un nuovo accordo.

TITOLO III

TRASPORTO STRADALE

Articolo 6

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti contraenti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Romania.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo fra le parti contraenti sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 7, la Romania collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie al fine di renderli compatibili con il presente accordo.

2. Oltre alle autorizzazioni previste nei regimi di cui al paragrafo 1, le parti contraenti decidono di concedere, per ogni anno civile, l'accesso al traffico di transito ai veicoli di trasporto merci attraverso i territori degli Stati membri della Comunità e della Romania, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, attraverso il seguente regime di autorizzazioni:

- a) la Comunità riceverà:
14 000 autorizzazioni valide in Romania;
- b) la Romania riceverà:
7 000 autorizzazioni valide negli Stati membri della Comunità per le quali sono stati allegati i bolli autoadesivi;
- c) la Romania riceverà:
3 000 bolli autoadesivi per ogni Stato membro della Comunità;
- d) le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) corrispondono ai modelli degli allegati 1a e 1b rispettivamente;
- e) i bolli autoadesivi di cui alla lettera c) corrispondono al modello dell'allegato 1c;
- f) le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) vengono fornite dai servizi della Commissione alle autorità competenti della Romania o, nel caso della Comunità, alle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti compilano le autorizzazioni eccetto per le voci «Numero di immatricolazione del veicolo», «Viaggio di andata» e «Viaggio di ritorno» e le rilasciano ai loro operatori di trasporto ad una tariffa che copra solo le spese amministrative in misura ragionevole;
- g) i bolli autoadesivi di cui alla lettera c) vengono forniti dai servizi della Commissione alle autorità competenti della Romania e devono essere apposti sull'autorizzazione prima del viaggio, per indicare lo Stato membro o gli Stati membri della Comunità in cui essa è valida;
- h) le parti contraenti concordano di non esigere tasse o altri oneri di sorta per l'uso delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b);

i) le autorizzazioni e i bolli autoadesivi sono validi per l'intero anno solare e fino al 31 gennaio dell'anno seguente e possono essere utilizzati solo per un viaggio di andata e un viaggio di ritorno.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzate solo da veicoli conformi almeno alle norme EURO 1 o alle disposizioni del certificato «autocarro verde» riprodotto all'allegato 4. I documenti che attestano l'ottemperanza a tali norme devono essere tenuti a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio.

4. Se la data alla quale l'accordo entra in vigore a norma dell'articolo 19 è diversa dal 1° gennaio, il numero delle autorizzazioni e dei bolli autoadesivi di cui al paragrafo 2 verrà ridotto in misura proporzionale per l'anno civile nel quale l'accordo entra in vigore.

5. Le autorità competenti delle parti contraenti rilasciano le autorizzazioni per il trasporto di merci ai sensi del presente accordo solo ai vettori autorizzati in base alle rispettive legislazioni a effettuare operazioni internazionali di trasporto su strada. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del veicolo. Nel caso di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice. I veicoli accoppiati sono inclusi anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato a nome del detentore dell'autorizzazione o se è immatricolato in un altro paese.

6. Le parti contraenti evitano di avviare azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Romania. Esse adottano le misure necessarie per facilitare il trasporto su strada oggetto del presente accordo verso o attraverso il loro territorio.

Articolo 7

Accesso al mercato

Le parti contraenti, tenendo conto dell'adozione da parte della Romania delle norme comunitarie in materia fiscale, sociale e tecnica, si impegnano, in via prioritaria, a definire congiuntamente un sistema comune che disciplini in futuro il reciproco accesso al mercato dei trasporti su strada.

Articolo 8

Disposizioni in materia fiscale

Nel caso di operazioni di trasporto oggetto del presente accordo:

- 1) le parti contraenti provvedono affinché il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento sia applicato alla tassazione dei veicoli stradali, agli oneri fiscali, ai pedaggi e a tutti gli altri tipi di diritti di utenza delle infrastrutture di trasporto stradale;
- 2) i veicoli stradali immatricolati nello Stato di una parte contraente sono esentati da tutte le tasse e gli oneri fiscali gravanti sulla circolazione o sul possesso dei veicoli nonché da tutte le tasse o gli oneri fiscali gravanti sulle operazioni di trasporto effettuate sul territorio dell'altra parte contraente.

I veicoli stradali non sono esentati dal pagamento di tasse o oneri fiscali sul carburante, da pedaggi stradali e oneri per l'utenza imposti per l'uso delle infrastrutture;

- 3) le parti contraenti provvedono affinché non vengano imposti contemporaneamente pedaggi e altri tipi di oneri per l'utenza per l'uso di un unico tratto stradale. Tuttavia, nelle reti già soggette a diritti di utenza, le parti contraenti possono imporre un pedaggio per l'uso di ponti, gallerie e valichi di montagna;
- 4) le seguenti voci sono esentate da dazi doganali e da ogni tipo di imposte e oneri:
 - a) il carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli stradali al momento dell'importazione nel territorio dell'altra parte contraente, quando tali serbatoi sono quelli previsti dal costruttore per il tipo di veicolo stradale in questione;
 - b) il carburante contenuto nei serbatoi di rimorchi e semirimorchi utilizzato per i sistemi di raffreddamento dei refrigeratori;
 - c) i lubrificanti nei quantitativi necessari per l'uso durante il viaggio;
 - d) i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per la riparazione di un veicolo che abbia subito un guasto durante un'operazione di trasporto internazionale su strada. I pezzi sostituiti devono essere riesportati o distrutti sotto la supervisione delle competenti autorità doganali dell'altra parte contraente;
- 5) fatto salvo il paragrafo 2, secondo comma, se i pesi, le dimensioni o il carico per asse di un veicolo superano i limiti massimi in vigore nel territorio della Romania ma il veicolo rispetta le disposizioni della direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾ sui pesi e le dimensioni, il veicolo non dovrà essere soggetto a dazi speciali a condizione che esso rispetti le disposizioni di cui all'allegato 5.

Articolo 9

Aspetti sociali

Le parti contraenti del presente accordo applicano l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) del 1° luglio 1970, nella forma vigente all'entrata in vigore del presente accordo o norme identiche a quelle di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3820/85 ⁽²⁾ e (CEE) n. 3821/85 ⁽³⁾ e successive modifiche.

Articolo 10

Norme tecniche

1. La Romania adotta misure equivalenti a quelle di cui all'allegato 2 al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e a quelle di cui all'allegato 3 entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

2. Le parti contraenti del presente accordo applicano l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) del 30 settembre 1957, nella forma vigente all'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Romania si adopera al fine di allineare alle norme comunitarie la propria normativa relativa al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le parti contraenti procedono ad uno scambio di esperienze ed informazioni sulle rispettive legislazioni allo scopo di migliorare il flusso e la sicurezza del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, festività, stagione turistica).

5. Le parti contraenti cooperano nel promuovere l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di sistemi interoperabili di informazione sul traffico stradale.

6. Le parti contraenti si adoperano inoltre al fine di armonizzare l'assistenza tecnica da offrire ai conducenti, la diffusione di informazioni essenziali sul traffico e i servizi di emergenza inclusi servizi di ambulanza e altri aspetti importanti per i conducenti.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 11

Semplificazione delle formalità

1. Le parti contraenti decidono di semplificare le formalità relative al flusso di merci trasportate ai sensi del presente accordo.

2. Le parti contraenti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le parti contraenti decidono, nella misura necessaria, di adottare iniziative comuni e di promuovere l'adozione di ulteriori misure di semplificazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Estensione del campo di applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente accordo, una delle parti contraenti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel campo d'applicazione attuale, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra parte.

*Articolo 13***Comitato misto**

L'organo responsabile della cooperazione è il comitato misto denominato «Comitato dei trasporti Comunità/Romania». Detto comitato:

- è composto da rappresentanti designati dalla Comunità e dalla Romania,
- si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente sul territorio di una di esse,
- stabilisce il proprio regolamento interno,
- agisce in base ad un accordo reciproco,
- vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo, e in particolare:
 - a) esamina le modalità di cooperazione e promozione del trasporto combinato e rivede, con scadenza almeno biennale, i progressi compiuti nella realizzazione di tali obiettivi;
 - b) rivede gli allegati del presente accordo a scadenza almeno biennale;
 - c) risolve le eventuali controversie relative all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo. In caso di disaccordo, la decisione viene rinviata ad una successiva riunione del comitato misto da tenersi entro due mesi dalla data di rinvio, conformemente alle condizioni da stabilire nel suo regolamento interno;
 - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale su strada e al trasporto combinato e, in particolare, il traffico di transito;
 - e) se necessario, adotta le misure relative all'adeguamento tecnico delle disposizioni del presente accordo;
 - f) prepara, se necessario, le raccomandazioni su eventuali aumenti del numero di autorizzazioni/bolli autoadesivi;
 - g) discute, se del caso, tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente accordo.

*Articolo 14***Infrazioni**

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente accordo da parte di un veicolo stradale, o da parte del conducente di tale veicolo, l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio è avvenuta l'infrazione, può notificare quest'ultima alla autorità competente dell'altra parte contraente che può adottare le misure previste dalla propria legislazione.

2. L'autorità competente cui perviene tale notifica informa nel più breve tempo possibile l'autorità competente dell'altra parte contraente in merito alle iniziative da essa adottate.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le sanzioni legali che possono essere inflitte dai tribunali o dalle autorità di controllo dello Stato membro o della Romania, a seconda del territorio sul quale è avvenuta l'infrazione.

*Articolo 15***Durata dell'accordo**

Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. A meno che una delle parti contraenti non lo denunci con un preavviso di 12 mesi rispetto alla data di scadenza, l'accordo viene automaticamente rinnovato per un periodo di tre anni.

*Articolo 16***Denuncia dell'accordo**

Le parti possono denunciare l'accordo mediante notifica con un preavviso di 12 mesi.

*Articolo 17***Allegati**

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 18***Lingue**

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente accordo è concluso secondo le procedure previste dalle parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de junio del dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende juni to tusind og en.
Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-huit juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì ventotto giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito em Luxemburgo, em vinte e oito de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentakymmenentenäkahdeksantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugoåttonde juni tjugohundraett.
Intocmit la Luxemburg, la douazeci si opt iunie doua mii unu.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Pentru România



ALLEGATO 1a

(Prima pagina dell'autorizzazione, in rumeno)

Ministero dei Trasporti della Romania

CE N.

Autorizzazione di transito per il trasporto su strada

Valida per un viaggio di andata e uno di ritorno per il transito attraverso la Romania

Vettore e indirizzo	
.....	
.....	
Numero di immatricolazione del veicolo	(¹) Valida fino al 31.1.2000

<u>Viaggio di andata:</u> Carico effettuato in Località/Paese il (¹) Scarico effettuato in Paese (¹)	<table border="1"> <tr> <td>Entrato in Romania</td> <td>(³)</td> </tr> <tr> <td>Uscito dalla Romania</td> <td>(³)</td> </tr> </table>	Entrato in Romania	(³)	Uscito dalla Romania	(³)
Entrato in Romania	(³)				
Uscito dalla Romania	(³)				
<u>Viaggio di ritorno:</u> Carico effettuato in Località/Paese (²) Scarico effettuato in Paese (²)	<table border="1"> <tr> <td>Entrato in Romania</td> <td>(³)</td> </tr> <tr> <td>Uscito dalla Romania</td> <td>(³)</td> </tr> </table>	Entrato in Romania	(³)	Uscito dalla Romania	(³)
Entrato in Romania	(³)				
Uscito dalla Romania	(³)				

Ministero dei Trasporti della Romania Firma Nome del funzionario	Rilasciato a (⁴) Data
--	--

(¹) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di andata.(²) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di ritorno.(³) Da timbrare alla frontiera esterna della Romania.(⁴) Firma e timbro della autorità competente per il rilascio nello Stato membro.

(Seconda pagina della autorizzazione)

Disposizioni generali

(Testo in rumeno)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso la Romania.

Essa è personale e non trasferibile.

Può essere ritirata dalla autorità competente dello Stato che l'ha rilasciata oppure, qualora si tratti di un falso, dallo Stato nel quale vengono effettuate le operazioni di transito.

Può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo a motore registrato nello Stato di stabilimento o veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo motore è registrato nello Stato di stabilimento e che vengono utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.

L'autorizzazione deve essere conservata nel veicolo. Nel caso di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Il vettore deve rispettare tutte le leggi e regolamenti nazionali in materia di trasporto e traffico in vigore in Romania.

Le norme tecniche in materia di costruzione e materiale che i veicoli utilizzano per effettuare le operazioni di transito devono essere conformi a quelle stabilite per i veicoli circolanti nel traffico internazionale e, inoltre, corrispondere almeno alle norme EURO 1. La prova del rispetto della presente disposizione deve essere conservata a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio.

La presente autorizzazione deve essere restituita alla autorità competente che l'ha rilasciata entro quindici giorni dal suo utilizzo.

Disposizioni generali (sunto)

(Testo nelle lingue ufficiali della Comunità)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso la Romania.

ALLEGATO 1b

(Prima pagina dell'autorizzazione, in tedesco e italiano)

Commissione europea

Romania N.

Autorizzazione di transito per il trasporto su strada

Valida per un viaggio di andata e uno di ritorno per il transito negli Stati membri della Comunità europea per i quali sono stati apposti e annullati i bolli autoadesivi

(³)	(³)	(³)	(³)	(³)	(³)
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vettore e indirizzo	
Numero di immatricolazione del veicolo (¹)	Valida fino al 31.1.2000

<u>Viaggio di andata:</u> Carico effettuato in Località/Paese il (¹) Scarico effettuato in Paese (¹)	Entrato nella CE (³)
<u>Viaggio di ritorno:</u> Carico effettuato in Località/Paese il (²) Scarico effettuato in Paese (²)	Uscito dalla CE (³)

Commissione europea Firma Nome del funzionario	Rilasciato a (4) Data
--	--

(¹) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di andata.

(²) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di ritorno.

(³) Da timbrare alla frontiera esterna della CE.

(⁴) Firma e timbro della autorità competente per il rilascio.

(Seconda pagina della autorizzazione)

Disposizioni generali

(Testo in tedesco e italiano)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso gli Stati membri della Comunità europea per i quali sono stati apposti e annullati i bolli autoadesivi.

Essa è personale e non trasferibile.

Può essere ritirata dalla autorità competente dello Stato che l'ha rilasciata oppure, qualora si tratti di un falso, dallo Stato nel quale vengono effettuate le operazioni di transito.

Può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo a motore registrato nello Stato di stabilimento o veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo motore è registrato nello Stato di stabilimento e che vengono utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.

L'autorizzazione deve essere conservata nel veicolo. Nel caso di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Il vettore deve rispettare tutte le leggi e regolamenti nazionali in materia di trasporto e traffico in vigore nello Stato membro della Comunità europea dove avviene il transito.

Le norme tecniche in materia di costruzione e materiale che i veicoli utilizzano per effettuare le operazioni di transito devono essere conformi a quelle stabilite per i veicoli circolanti nel traffico internazionale e, inoltre, corrispondere almeno alle norme EURO 1. I documenti che attestano il rispetto della presente disposizione devono essere conservati a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio.

La presente autorizzazione deve essere restituita alla autorità competente che l'ha rilasciata entro quindici giorni dal suo utilizzo.

Disposizioni generali (sunto)

(Testo in rumeno e nelle lingue ufficiali della Comunità tranne tedesco e italiano)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso gli Stati membri della Comunità europea per i quali sono stati apposti e annullati i bolli autoadesivi.

ALLEGATO 1c

(«Bollo autoadesivo»)

RO Transito A	RO Transito B	RO Transito D	RO Transito DK
RO Transito E	RO Transito F	RO Transito FIN	RO Transito GR
RO Transito I	RO Transito IRL	RO Transito L	RO Transito NL
RO Transito P	RO Transito S	RO Transito UK	

ALLEGATO 2

Disposizioni pertinenti dell'«acquis» comunitario

1. Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 17.2.1996 pag. 1).
2. Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970 pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 96/20/CE della Commissione (GU L 92 del 13.4.1996 pag. 23).

ALLEGATO 3

1. Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
2. Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1).
3. Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE della Commissione (GU L 233 del 22.8.1991, pag. 21).

ALLEGATO 4

N° . . .

EXIGENCES DE BRUIT ET D'ÉMISSIONS POLLUANTES
POUR LE CAMION «VERT»

Certificat de conformité aux normes techniques
spécifiées dans la résolution CEMT/CM(91)26/Final

Le soussigné:	
Constructeur ou représentant agréé du constructeur dans le pays d'immatriculation ⁽¹⁾ :	
du véhicule décrit ci-après, atteste, par la présente, que ledit véhicule est, à la date du , identique au véhicule qui a été le déclaré conforme aux spécifications de la résolution CEMT/CM(91)26/Final, et que les caractéristiques mentionnées sur ce certificat sont exactes.	

Cachet du constructeur ou du représentant agréé du constructeur
dans le pays d'immatriculation

.....
Lieu

.....
Signature

.....
Date

Type de véhicule:		
Numéro d'identification du véhicule:		
Type de moteur:		
Numéro du moteur:		
Mesures selon ⁽¹⁾: ISO, CEE/ONU R. 85, directive 80/1269/CEE, telle que modifiée par la directive 89/491/CEE		
Puissance maximum du moteur [kW]: à un régime moteur [tr/mn]:		
Mesures selon ⁽¹⁾: CEE/ONU R. 51/02, directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la directive 92/97/CEE		
Maximum admis [dB(A)] ⁽²⁾	Puissance moteur	Valeurs mesurées [dB(A)]
78	< = 150 kW	
80	> 150 kW	
Le: Â:		
Par:		
Vitesse d'approche [km/h]:		Sur le rapport:
Bruit de l'air comprimé [dB(A)]:		
Niveau de bruit à proximité [dB(A)]:		à un régime moteur [tr/mn]:
Mesures selon: annexe 1 g KDV 1967 ⁽³⁾		
Bruit de frein moteur [dB(A)]:		
Bruit ambiant [dB(A)]:	au point de mesure 2:	
	au point de mesure 6:	
Mesures selon ⁽¹⁾: CEE/ONU R. 49/02 formulaire A, directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 91/542/CEE, formulaire A		
Valeurs maximum [g/kWh] ⁽²⁾	Polluants	Valeurs mesurées [g/kWh]
4,9	CO	
1,23	HC	
9,0	No _x	
Puissance < = 85 kW: 0,68	Particules	
Puissance > 85 kW: 0,4		

⁽²⁾ Résolution CEMT/CM(91)26/Final.
⁽³⁾ KDV «Kraftfahrzeuggesetzdurchführungs-Verordnung» = Décret d'application de la loi relative aux véhicules à moteur (Autriche).

.....
⁽¹⁾ Rayer les mentions inutiles.

Vehicle type:		
Vehicle identification number:		
Engine type:		
Engine number:		
Measured according to (1): ISO, ECE R.85, Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 89/491/EEC		
Maximum engine power [kW]: at engine speed [rpm]:		
Measured according to (1): ECE R.51/02, Directive 70/157/EEC, as amended by Directive 92/97/EEC		
Maximum values [dB(A)] (2)	Engine power	Measured values [dB(A)]
78	< = 150 kW	
80	> 150 kW	
On:	In:	
By:		
Approach speed [km/h]:		in gear:
Compressed air noise [dB(A)]:		
Proximity noise level [dB(A)]:		at engine speed [rpm]:
Measured according to: Annex 1 g KDV 1967 (3)		
Engine braking noise [dB(A)]:		at measure point 2:
Ambient noise [dB(A)]:		at measure point 6:
Measured according to (1): EEC R.49/02 Approval A, Directive 88/77/EEC as amended by Directive 91/542/EEC, Approval A		
Maximum values [g/kWh] (2)	Pollutant	Measured value [g/kWh]
4,9	CO	
1,23	HC	
9,0	No _x	
Power < = 85 kW: 0,68 Power > 85 kW: 0,4	Particle	

No . . .

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS
FOR THE 'GREEN' LORRY

Certificate of compliance with the technical provisions
of Resolution CEMT/CM(91)26/Final

The:
as manufacturer or authorised representative of the manufacturer in the State of Registration (1):
of the vehicle described hereafter, hereby confirms that the said vehicle is, on, identical to a vehicle, which was on, in compliance with the provisions of Resolution CEMT/CM(91)26/Final, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

Company signature of the manufacturer or of the authorised representative
of the manufacturer in the State of registration

..... Place Signature Date

(1) Delete inappropriate mention.
(2) ECMT Resolution CEMT/CM(91)26/Final.
(3) KDV 'Kraftfahrzeugführungs-Verordnung' = HGV Act implementing regulations (Austria).

Nr. . . .

ANFORDERUNGEN AN DAS LÄRM- UND ABGASVERHALTEN DES
„GRÜNEN“ KRAFTFAHRZEUGES

Nachweis der Erfüllung der technischen Voraussetzung gemäß der
Resolution CEMT/CM(91)26/Final

Die/Der:	
als Hersteller oder als im Zulassungsstaat Bevollmächtigter des Herstellers (1):	
des nachstehend beschriebenen Fahrzeugs bestätigt hiermit, dass dieses Fahrzeug am mit dem Fahrzeug übereinstimmt, das am den Bestimmungen der CEMT-Resolution CEMT/CM(91)26/Final entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der umseitig eingetragenen Daten.	

Stempel des Herstellers oder des Bevollmächtigten im Zulassungsstaat

..... Ort Unterschrift

..... Datum

Fahrzeugtyp:			
Fahrzeugidentifizierungsnummer:			
Motortyp:			
Motornummer:			
Messung nach (1): ISO, ECE R.85, Richtlinie 80/1269/EWG, in der Fassung der Richtlinie 89/491/EWG			
Größte Motorleistung [kW]:	bei Motordrehzahl [1/min]:		
Messung nach (1): ECE R.51/02, Richtlinie 70/157/EWG, in der Fassung der Richtlinie 92/97/EWG			
Höchstwerte [dB(A)] (2)	Motorleistung	Gemessene Werte [dB(A)]	
78	< = 150 kW		
80	> 150 kW		
am:	in:		
von:			
Annäherungsgeschwindigkeit [km/h]:	im Getriebeingang:		
Druckluftgeräusch [dB(A)]:			
Nahtfeldpegel [dB(A)]:	bei Motordrehzahl [1/min]:		
Messung nach: Anlage 1 g KDV 1967 (3)			
Motorbremsgeräusch [dB(A)]:			
Rundumgeräusch [dB(A)]:	im Messpunkt 2:		
	im Messpunkt 6:		
Messung nach (1): ECE R.49/02 Stufe A, Richtlinie 88/77/EWG, in der Fassung der Richtlinie 91/542/EWG, Stufe A			
Grenzwerte [g/kWh] (2)	Schadstoffe	Gemessene Werte [g/kWh]	
4,9	CO		
1,23	HC		
9,0	No _x		
Leistung < = 85 kW: 0,68 Leistung > 85 kW: 0,4	Partikel		

(2) Resolution CEMT/CM(91)26/Final.
(3) KDV = Kraftfahrzeugdurchführungs-Verordnung in Österreich.

(1) Nichtzutreffendes strichen.

ALLEGATO 5

Strade di transito in Romania che consentono ai veicoli della Comunità conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni di transitare attraverso la Romania senza pagare dazi speciali

1. I veicoli della Comunità conformi alla direttiva del 96/53/CE Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59) sono esentati dal possesso di permessi speciali e dal pagamento dei dazi speciali previsti in caso di superamento delle norme rumene in materia di pesi e dimensioni a condizione che i suddetti veicoli circolino sulle seguenti strade di transito in Romania.
 - Strada di transito Nadlac/Calafat (Corridoio paneuropeo IV): E 68 dal confine ungherese a Nadlac e Arad, E 671 da Arad a Timisoara, E 70 da Timisoara a Craiova, E 79 da Craiova a Calafat e fine al confine bulgaro,
 - strada di transito Nadlac/Giurgiu (Corridoio paneuropeo IV e IX): E 68 dal confine ungherese a Nadlac, Deva e Sebes, E 68/E 81 da Sebes a Miercurea Sibiului e Vestem, E 81 da Vestem a Pitesti, E 70 da Pitesti a Bucarest; circinnvallazione sud-ovest di Bucarest ed E 85 da Bucarest a Giurgiu e al confine bulgaro.
 2. I seguenti tratti delle strade di transito menzionate al paragrafo 1 sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato fino e non oltre al 31.12.2000, a meno che il comitato misto stabilisca che i tratti in questione sono stati già adeguati (o riallineati) agli standard necessari per consentire l'uso di veicoli conformi alle norme comunitarie sui pesi e le dimensioni:
 - E 70 Bucarest — Pitesti.
 3. Il seguente tratto delle strade di transito menzionate al paragrafo 1 deve essere temporaneamente escluso dall'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato fino e non oltre al 31.12.2003, a meno che il comitato misto stabilisca che il tratto in questione è stato già adeguato (o riallineato) agli standard prescritti che consentono l'uso di veicoli conformi alle norme comunitarie sui pesi e le dimensioni:
 - E 68/E 81, da Miercurea Sibiului a Vestem,
 - E 70 Timisoara — Lugoj,
 - E 85 Bucarest — Giurgiu.
 4. Il seguente tratto delle strade di transito menzionate al paragrafo 1 è temporaneamente escluso dall'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato fino e non oltre al 31.12.2006, a meno che il comitato misto stabilisca che il tratto in questione è stato già adeguato (o riallineato) agli standard prescritti che consentono l'uso di veicoli conformi alle norme comunitarie sui pesi e le dimensioni:
 - E 79, da Craiova a Calafat e al confine bulgaro,
 - E 70 Lugoj — Craiova.
 5. Fatte salve le disposizioni del punto 1, sui tratti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e fino alle date ivi indicate, le autorità rumene, conformemente alle norme in vigore, preleveranno gli oneri relativi alla distanza e al peso esclusivamente sui veicoli che superano i limiti sul peso e le dimensioni stabiliti dalle norme rumene.
-

**Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo di transito fra la Comunità europea e la Romania
per il trasporto di merci su strada**

L'accordo di transito fra la Comunità europea e la Romania, che è stato firmato il 28 giugno 2001 e che il Consiglio ha deciso di concludere il 7 dicembre 2001, entrerà in vigore il 1° giugno 2002, essendo state espletate, in data 3 aprile 2002, le procedure previste all'articolo 19 di detto accordo.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 194 del 31 luglio 2000)

A pagina 9, articolo 25, paragrafo 6:

anziché: «6. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente prima della fine dell'operazione stessa, a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.»,

leggi: «6. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente dopo la fine dell'operazione stessa, a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;

A pagina 12, articolo 39:

anziché: «In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aggiunta di alcole ai vini frizzanti non può determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale dei vini frizzanti di oltre [0,5 %] vol. L'aggiunta di alcole può effettuarsi unicamente sotto forma di sciroppo di dosaggio e purché si tratti di un metodo ammesso dalla normativa vigente nello Stato membro produttore e tale normativa sia stata comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri.»,

leggi: «In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aggiunta di alcole ai vini frizzanti non può determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale dei vini frizzanti di oltre 0,5 % vol. L'aggiunta di alcole può effettuarsi unicamente sotto forma di sciroppo di dosaggio e purché si tratti di un metodo ammesso dalla normativa vigente nello Stato membro produttore e tale normativa sia stata comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri.»;

A pagina 15, allegato III.A:

anziché: «Alle malvasia»,

leggi: «Tutte le malvasie»;

anziché: «Mauzac wit en rosé»,

leggi: «Mauzac blanc e rosé»;

anziché: «Alle muskaatwijn»,

leggi: «Tutti i moscati».

Rettifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 del 30 aprile 2002)

A pagina 144, allegato 2, codice NC ex 0401 30:

La linea che figura sotto tutta la colonna orizzontale corrispondente al codice NC ex 0401 30 deve essere soppressa.
